



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Circolare sull'indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC)**

Valida dal 17 marzo 2020

**Stato: 17 marzo 2020**

V1  
318.713 i CIC

03.20

## Premessa

Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha emanato provvedimenti più rigidi per combattere il coronavirus e ha proclamato la «situazione straordinaria».

La presente circolare disciplina l'indennità introdotta il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale, con l'ordinanza 2 COVID-19 perdita di guadagno, in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus.

La cerchia degli aventi diritto all'indennità consta di:

- lavoratori – salariati e indipendenti – che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli di età inferiore a 12 anni da parte di terzi;
- persone che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa in seguito a una quarantena prescritta da un medico oppure ordinata da un'autorità;
- lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo [l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19](#);
- lavoratori indipendenti che hanno subito una perdita di guadagno a causa dell'annullamento di una manifestazione in seguito al divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità.

È prevista un'indennità sotto forma di indennità giornaliera, pari all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa. A livello organizzativo e procedurale, essa si basa sulla regolamentazione delle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità. Le divergenze sono illustrate nella presente circolare.

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente alla cerchia degli aventi diritto summenzionata. Entrano in vigore il 17 marzo 2020 e hanno una durata di validità limitata a sei mesi.

## Indice

<b>Abbreviazioni</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Procedura di richiesta</b> .....	<b>7</b>
1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta .....	7
1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto .....	7
1.2.1 Principio .....	7
1.3 Dati necessari per la richiesta .....	7
1.3.1 Per i lavoratori salariati.....	8
1.3.2 Per i lavoratori indipendenti.....	8
<b>2. Cassa di compensazione competente</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Diritto</b> .....	<b>10</b>
3.1 Condizioni generali.....	10
3.1.1 Salariati.....	10
3.1.2 Lavoratori indipendenti .....	11
3.1.3 Persone assicurate obbligatoriamente .....	11
3.2 Condizioni di diritto specifiche .....	12
3.2.1 Diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi .....	12
3.2.2 Diritto derivante da una prescrizione di quarantena.....	13
3.2.3 Diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni ....	13
3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture .....	14
3.3 Sussidiarietà e concorso .....	14
3.4 Nascita del diritto all'indennità.....	15
3.5 Estinzione del diritto .....	15
3.6 Riscossione dell'indennità .....	16
<b>4. Importo dell'indennità</b> .....	<b>16</b>
4.1 Principio .....	16
4.2 Tabelle delle indennità .....	17
<b>5. Accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all'indennità</b> .....	<b>17</b>
5.1 Salariati.....	17
5.2 Lavoratori indipendenti.....	18
5.3 Aventi diritto che esercitano al contempo un'attività lucrativa dipendente e una indipendente .....	18

<b>6.</b>	<b>Fissazione e pagamento dell'indennità .....</b>	<b>19</b>
<b>7.</b>	<b>Flussi finanziari e contabilità .....</b>	<b>19</b>
<b>8.</b>	<b>Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento ..</b>	<b>20</b>
<b>9.</b>	<b>Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG .....</b>	<b>20</b>
<b>10.</b>	<b>Organizzazione e contenzioso .....</b>	<b>20</b>
<b>11.</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>20</b>

**Abbreviazioni**

AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
cap.	capitolo
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
DIPG	Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DTF	Decisioni del Tribunale federale
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)

LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto alle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero/i marginale/i
Ordinanza 2 COVID-19	Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24)
segg.	seguenti
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

## **1. Procedura di richiesta**

### **1.1 Esercizio del diritto ed esame della richiesta**

- 1001 Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto mediante il modulo «Richiesta di indennità di perdita di guadagno Corona».
- 1002 Ciascun genitore che intende richiedere un'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi deve presentare una richiesta separata.
- 1003 Una volta ricevuta la richiesta, la cassa di compensazione verifica se l'altro genitore abbia già presentato presso la sua cassa di compensazione una richiesta per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi.
- 1004 La cassa di compensazione verifica se sia stata già presentata una richiesta basata su un'altra condizione di diritto secondo l'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
- 1005 In caso di concessione dell'indennità a lavoratori salariati, occorre inviare al datore di lavoro una copia della notifica di pagamento.

### **1.2 Legittimazione all'esercizio del diritto**

#### **1.2.1 Principio**

- 1006 Il diritto all'indennità va per principio esercitato dall'avente diritto. Se è minorenne ([art. 14 CC](#)) o sotto curatela generale ([art. 398 CC](#)), la richiesta deve essere presentata dal rappresentante legale.

### **1.3 Dati necessari per la richiesta**

- 1007 Gli aventi diritto devono comprovare le indicazioni fornite.

- 1008 Alla richiesta vanno allegati:
- per le persone con compiti di custodia, la prova della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi fornita dalla struttura di custodia (escluse le scuole dell’infanzia e le scuole);
  - per le persone in quarantena, il documento comprovante la prescrizione di quarantena (attestazione medica);
  - per le persone interessate dal divieto di svolgere manifestazioni secondo l’[articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19](#), la prova dell’ingaggio per la manifestazione annullata (contratto, conferma dell’ingaggio, annuncio della manifestazione).

### **1.3.1 Per i lavoratori salariati**

- 1009 Alla richiesta d’indennità vanno allegati i conteggi salariali dei tre mesi precedenti l’interruzione dell’attività lucrativa e indicati i giorni per i quali è richiesta l’indennità.
- 1010 Dopo la prima richiesta, l’avente diritto deve comunicare mensilmente gli ulteriori giorni di riscossione per cui chiede l’indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, senza presentare una nuova richiesta.
- 1011 Gli aventi diritto con più datori di lavoro devono inoltrare a una delle casse di compensazione i vari conteggi salariali e le eventuali prove necessarie (v. N. 1008) insieme con il modulo di richiesta.

### **1.3.2 Per i lavoratori indipendenti**

- 1012 Se richiedono l’indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, nella richiesta i lavoratori indipendenti devono indicare alla cassa di compensazione competente i giorni di riscossione.

- 1013 Dopo la prima richiesta, l'avente diritto deve comunicare gli ulteriori giorni di riscossione per cui chiede l'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, senza presentare una nuova richiesta.
- 1014 I giorni di riscossione derivanti dalla chiusura di strutture non devono essere comunicati singolarmente, poiché la durata della chiusura coincide con quella dei provvedimenti; vengono quindi versate 30 indennità giornaliere al mese.

## **2. Cassa di compensazione competente**

- 1015 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi AVS sul reddito determinante per il calcolo dell'indennità. Di conseguenza, per i salariati è competente la cassa di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, mentre per gli indipendenti è competente quella cui essi pagano i contributi.
- 1016 Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché una persona esercita diverse attività lucrative, per la fissazione e il pagamento dell'indennità è competente:
- nel caso dei salariati, la cassa di compensazione del datore di lavoro cui è stata inoltrata la prima richiesta;
  - nel caso dei lavoratori indipendenti, la cassa di compensazione cui pagano i contributi in qualità di indipendenti.
- 1017 Se entrambi i genitori richiedono l'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, è competente la cassa di compensazione che indennizza il primo giorno di riscossione.

### 3. Diritto

#### 3.1 Condizioni generali

- 1018 Le condizioni di diritto generali esposte di seguito e quelle specifiche (v. cap. 3.2 segg.) devono essere adempiute cumulativamente.
- 1019 Hanno diritto all'indennità le persone che, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
- sono salariate ai sensi dell'[articolo 10 LPGA](#) o
  - sono indipendenti ai sensi dell'[articolo 12 LPGA](#); e
  - sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS.
- 1020 Il diritto all'indennità non è legato a una determinata età (minima o massima). Se adempiono tutte le condizioni di diritto, anche i minorenni (p. es. apprendisti) o le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento hanno diritto all'indennità.

##### 3.1.1 Salarati

- 1021 La persona assicurata è considerata salariata, se fornisce un lavoro dipendente e per questo percepisce un salario determinante ai sensi della LAVS.
- 1022 Per «salario determinante» di una persona esercitante un'attività lucrativa salariata s'intende per principio qualsiasi retribuzione economicamente riconducibile a un lavoro fornito (v. le [Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG](#)), a prescindere dai motivi prioritari per i quali il lavoro viene fornito (allo scopo di conseguire un reddito, per questioni ideali o per pubblica utilità).
- 1023 Per valutare se la persona assicurata vada considerata salariata, ci si basa di regola sul contratto di lavoro o sulla situazione di diritto del lavoro.

### 3.1.2 Lavoratori indipendenti

- 1024 Per «lavoratori indipendenti» s'intendono le persone che conseguono un reddito che non costituisce la retribuzione di un lavoro fornito in qualità di salariati.
- 1025 Per i lavoratori indipendenti è determinante il riconoscimento come tali da parte della cassa di compensazione competente. A tal fine è sufficiente che la persona assicurata sia affiliata alla cassa di compensazione in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente.

### 3.1.3 Persone assicurate obbligatoriamente

- 1026 Conformemente all'[articolo 1a capoverso 1 LAVS](#), sono assicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera, quelle che vi esercitano un'attività lucrativa e i cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Consiglio federale.
- 1027 Per quanto concerne l'obbligo assicurativo e la qualità d'assicurato a esso connesso, si applicano le disposizioni delle [DOA](#).
- 1028 Secondo le regole dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE/AELS, una persona cui si applica questo accordo è assicurata di regola soltanto in un Paese, nello specifico in quello in cui lavora. Se esercita più attività lucrative in diversi Paesi, compreso quello in cui risiede, la persona in questione è assicurata nel proprio Stato di residenza. Sono previste eccezioni in particolare nel caso di singoli Paesi e per i lavoratori indipendenti. In casi speciali, per determinare l'assoggettamento assicurativo va fatto riferimento alle [DOA](#).

## 3.2 Condizioni di diritto specifiche

### 3.2.1 Diritto derivante dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi

- 1029 Hanno diritto all'indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti che interrompono l'attività lucrativa in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi dovuta ai provvedimenti ordinati dalle autorità secondo l'ordinanza 2 COVID-19.
- 1030 Per «custodia dei figli da parte di terzi» s'intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole nell'infanzia o nelle scuole. Il diritto all'indennità sussiste anche quando cessa la custodia dei figli da parte di una persona singola, se questa rientra tra le persone particolarmente a rischio ai sensi dell'[ordinanza 2 COVID-19](#). Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, indebolimento del sistema immunitario a causa di malattie o terapie, cancro.
- 1031 Durante le vacanze scolastiche ufficiali non sussiste alcun diritto all'indennità, se di solito in questo periodo la scuola è chiusa e non è prevista un'offerta di custodia.
- 1032 Se di solito durante le vacanze scolastiche la custodia è assunta da una persona particolarmente a rischio (v. N. 1030), che per questo motivo non può farlo, si ha diritto all'indennità.
- 1033 I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se hanno accolto gratuitamente e durevolmente gli affiliati per mantenerli ed educarli (v. N. 3310 [DR](#)).

- 1034 Se durante l'attuazione dei provvedimenti l'affiliato torna da uno dei genitori biologici, il diritto dei genitori affilianti si estingue. Se sono adempiute le condizioni necessarie, nasce un nuovo diritto per i genitori biologici.

### **3.2.2 Diritto derivante da una prescrizione di quarantena**

- 1035 Hanno diritto all'indennità anche le persone che non sono direttamente affette dal coronavirus, ma che si trovano in quarantena a causa del contatto con una persona risultata positiva al test.
- 1036 La quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un'autorità. L'auto-isolamento non è sufficiente per far nascere il diritto all'indennità.

### **3.2.3 Diritto derivante dal divieto di svolgere manifestazioni**

- 1037 Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti che hanno dovuto annullare una manifestazione in seguito al provvedimento di cui all'[articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19](#) e hanno quindi subito una perdita di guadagno.
- 1038 Tra le manifestazioni in questione rientrano quelle pubbliche o private, le manifestazioni sportive e le attività associative nel cui quadro l'avente diritto esercita un'attività lucrativa indipendente. Possono quindi aver diritto all'indennità, ad esempio, i musicisti, gli artisti di varietà o gli autori.
- 1039 Inoltre, hanno diritto all'indennità anche i lavoratori indipendenti che, in seguito all'annullamento delle manifestazioni, non hanno potuto fornire i servizi e svolgere i mandati previsti. Vi rientrano ad esempio i fornitori, i montatori di tendoni e di fiere, i tecnici del suono e della luce ecc.

- 
- 1040 Il diritto può nascere per i giorni della manifestazione annullata o per quelli necessari per compiere il lavoro richiesto, prima e dopo la manifestazione in questione, ma al più presto il 17 marzo, e fino alla revoca del provvedimento.

### **3.2.4 Diritto derivante dalla chiusura di strutture**

- 1041 Hanno diritto all'indennità le persone che hanno subito una perdita di guadagno in seguito alla chiusura delle strutture di cui all'[articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19](#), ordinata a livello federale.

### **3.3 Sussidiarietà e concorso**

- 1042 L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali (in particolare l'indennità per lavoro ridotto) e di assicurazioni secondo la LCA, quali ad esempio l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.
- 1043 L'indennità è versata in base a una sola condizione di diritto per persona e per giorno di riscossione (cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, prescrizione di quarantena, divieto di svolgere manifestazioni oppure chiusura di strutture).
- 1044 In caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, due genitori aventi diritto ricevono una sola indennità giornaliera per lo stesso giorno, poiché la custodia può essere ripartita tra di loro.
- 1045 Se una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente sarebbe stata coinvolta in più manifestazioni, previste nel medesimo periodo o in periodi che si sovrappongono, viene versata una sola indennità giornaliera al giorno.
- 1046 Se un genitore toccato dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi ha già diritto a un'indennità in base a

un'altra condizione di diritto (prescrizione di quarantena, chiusura di strutture o divieto di svolgere manifestazioni), l'altro genitore non riceve alcuna indennità per la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, a condizione che possa essere garantita la custodia dei figli.

- 1047 Tuttavia, entrambi i genitori possono ricevere un'indennità per lo stesso giorno, se la rispettiva perdita di guadagno è dovuta alla chiusura di strutture, al divieto di svolgere manifestazioni o a una prescrizione di quarantena.

### **3.4 Nascita del diritto all'indennità**

- 1048 Il diritto all'indennità nasce al più presto il 17 marzo 2020.
- 1049 Per le persone con compiti di custodia, il diritto nasce il quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni di cui all'[articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#). Il termine d'attesa decorre al più presto dal 16 marzo 2020 (data della chiusura delle scuole a livello nazionale).
- 1050 Per le persone che si trovano in quarantena o che sono colpite dal divieto di svolgere manifestazioni oppure dalla chiusura di strutture, il diritto nasce al momento dell'adempimento di tutte le condizioni di cui all'[articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno](#), ma al più presto il 17 marzo 2020.

### **3.5 Estinzione del diritto**

- 1051 Il diritto si estingue al più tardi al momento della revoca dei provvedimenti ordinati dalle autorità o dell'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera oppure al termine del periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente circolare.

- 1052 Il diritto si estingue prima in caso di:
- scioglimento del rapporto di lavoro;
  - cessazione dell'attività lucrativa indipendente;
  - ritorno dell'affiliato da uno dei genitori biologici;
  - decesso del figlio;
  - decesso dell'avente diritto.

### **3.6 Riscossione dell'indennità**

- 1053 Per le persone in quarantena, l'indennità consiste in al massimo dieci indennità giornaliere, da riscuotere per un periodo di tempo ininterrotto.
- 1054 Per i lavoratori indipendenti il cui diritto deriva dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, l'indennità consiste in al massimo 30 indennità giornaliere.
- 1055 Alle persone che hanno diritto all'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, vengono versate due indennità giornaliere supplementari per ogni cinque indennità giornaliere.
- 1056 Il numero delle indennità giornaliere destinate agli indipendenti che subiscono una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 non è soggetto a restrizioni. Per ogni mese intero vengono versate 30 indennità giornaliere per l'intera durata del provvedimento.

## **4. Importo dell'indennità**

### **4.1 Principio**

- 1057 Il reddito medio dell'attività lucrativa viene determinato in base al reddito conseguito prima dell'inizio del primo diritto all'indennità.

- 
- 1058 L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito dall'avente diritto immediatamente prima dell'interruzione dell'attività lucrativa.
- 1059 Sull'indennità non vengono concessi né assegni per i figli né assegni per l'azienda né assegni per spese di custodia.
- 1060 L'indennità viene ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'importo massimo di cui all'[articolo 16f LIPG](#) (196 franchi al giorno).

## 4.2 Tabelle delle indennità

- 1061 Le tabelle per la determinazione delle indennità giornaliere IPG, pubblicate (in tedesco e in francese) dall'UFAS ([318.116; Tables APG](#) tabella maternità), si applicano anche all'indennità oggetto della presente circolare.

## 5. Accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all'indennità

### 5.1 Salariati

- 1062 La base per il calcolo dell'indennità per i salariati è costituita dall'ultimo reddito dell'attività lucrativa ai sensi dell'[articolo 5 LAVS](#) conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa e convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non vengono considerati i giorni in cui i lavoratori non hanno potuto conseguire alcun reddito oppure ne hanno potuto conseguire uno ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o servizi di cui all'[articolo 1a LIPG](#) oppure per motivi indipendenti dalla loro volontà. I N. 5008–5040 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.
- 1063 In deroga ai N. 5032, 5033 e 5035 [DIPG](#), nel caso degli aventi diritto con un reddito soggetto a forti variazioni il calcolo si basa per principio soltanto sul reddito degli ultimi tre mesi (N. 1009).

- 1064 Nel caso delle persone che prima dell'inizio del primo diritto all'indennità fruiscono di un congedo non pagato o modificano il proprio grado d'occupazione per un motivo diverso da un'incapacità al lavoro, l'indennità è calcolata in base all'ultimo salario mensile, se si tratta di un reddito regolare.

## **5.2 Lavoratori indipendenti**

- 1065 La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. È irrilevante se la base di questa decisione sia provvisoria o definitiva.
- 1066 Per l'accertamento del reddito medio dell'attività lucrativa occorre dividere il reddito annuo per 360.
- 1067 Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell'attività lucrativa ([DTF 133 V 431](#)). La durata dell'attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).
- 1068 Per questioni di semplificazione amministrativa, si rinuncia a un adeguamento a posteriori in seguito alla comunicazione fiscale definitiva.

## **5.3 Aventi diritto che esercitano al contempo un'attività lucrativa dipendente e una indipendente**

- 1069 Per l'accertamento del reddito medio determinante si applicano per analogia i N. 5050–5054 [DIPG](#).

## **6. Fissazione e pagamento dell'indennità**

- 1070 Per la fissazione e il pagamento dell'indennità si applicano per analogia i N. 6001–6044 [DIPG](#).
- 1071 L'indennità è versata per principio mensilmente e posticipatamente.
- 1072 Se l'indennità è d'importo inferiore a 200 franchi al mese (ovvero 6.70 franchi al giorno), viene versata soltanto dopo l'estinzione del diritto.
- 1073 L'indennità concessa per una perdita di guadagno dovuta a una prescrizione di quarantena viene versata una tantum dopo l'estinzione del diritto.
- 1074 L'indennità concessa ai lavoratori indipendenti in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi può essere versata una tantum dopo l'estinzione del diritto.
- 1075 L'indennità oggetto della presente circolare rappresenta un reddito sostitutivo. I redditi sostitutivi conseguiti dai lavoratori stranieri sono soggetti all'imposta alla fonte, salvo nel caso dei lavoratori che sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C) o vivono non separati legalmente o di fatto con un coniuge di nazionalità svizzera o titolare di un permesso di domicilio. In linea di massima, la [Circolare sull'imposta alla fonte](#) è applicabile per analogia<sup>1</sup>.

## **7. Flussi finanziari e contabilità**

- 1076 Le disposizioni in merito saranno emanate in un secondo momento.

---

<sup>1</sup> Sono in corso accertamenti per verificare la possibilità di applicare una procedura semplificata all'imposizione alla fonte dell'indennità di perdita di guadagno dovuta al coronavirus. Non appena saranno state emanate decisioni definitive in merito, il capitolo 6 sarà completato di conseguenza.

## **8. Cessione, pignoramento, restituzione, compensazione, condono dell'obbligo di restituire e ammortamento**

- 1077 Per quanto concerne la cessione, il pignoramento, la restituzione, il condono dell'obbligo di restituire e l'ammortamento si applicano per analogia i N. 7001–7017 [DIPG](#).
- 1078 Le disposizioni relative alla compensazione di cui ai N. 7018–7022 [DIPG](#) non sono applicabili all'indennità oggetto della presente circolare.

## **9. Contributi dovuti all'ordinamento delle IPG**

- 1079 Le disposizioni dei N. 8001–8022 [DIPG](#) si applicano per analogia.

## **10. Organizzazione e contenzioso**

- 1080 I capitoli 9.3 e 9.4 [DIPG](#) si applicano per analogia.

## **11. Entrata in vigore**

- 1081 La presente circolare entra in vigore il 17 marzo 2020.